



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE;

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 9/10/1990 N° 309.

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;


Maria Demontis


Francesco

2006 Francesco

che la **Cooperativa Sociale Ponte - Comunità Papa Giovanni XXIII**, di seguito per brevità denominata **Cooperativa Sociale Ponte**, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE) con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione;

Tutto ciò premesso


tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. **Claudio Gatti**, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, l'Associazione sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore **Laudicina Paolo Francesco** e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, in persona del Direttore Reggente **Mirella Demontis**, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art. 1

La Cooperativa Sociale Ponte consente che i condannati da parte del Tribunale di Cagliari, di taluno dei Giudici di Pace del circondario del Tribunale di Cagliari, nonché della Corte d'Appello di Cagliari, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, **previo colloquio con gli operatori della Cooperativa Sociale Ponte, per la verifica delle motivazioni, delle capacità e delle condizioni psico - fisiche degli stessi, in quanto dovranno essere inseriti in strutture dove si svolgono percorsi terapeutici per il superamento della tossicodipendenza.**

La Cooperativa Sociale Ponte, la cui sede legale è sita in **Sant'Antioco, località S'Arcu De Sa Canna tel/ fax 0781/809001**; e svolge l'attività della Comunità anche nella sede di **San Giovanni Suergiu, località Cortiois tel/fax 0781/689222** presso la **Medau Mannu Società Cooperativa Sociale e mail medaumannu@virgilio.it** specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- 1) Attività di orticoltura in serra e in pieno campo.
- 2) Piccole manutenzioni edili.


Mirella Demontis


Paolo Francesco


Paolo Francesco

3) Manutenzione del verde pubblico e privato.

Precisa inoltre che **la Cooperativa Sociale Ponte** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

La Cooperativa Sociale Ponte, che consente a n. 3 soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e per un massimo di n. 10 soggetti nell'arco di un anno, individua nel Dott. Laudicina Paolo o un suo delegato le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE.

La Cooperativa Sociale Ponte si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **la Cooperativa Sociale Ponte** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **la Cooperativa Sociale Ponte** si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per i propri soci e dipendenti, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto **alla Cooperativa Sociale Ponte** di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **della Cooperativa Sociale Ponte** l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Paolo Laudicina

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **della Cooperativa Sociale Ponte**.

Art. 8

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il Direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **la Cooperativa Sociale Ponte**.


Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di due (2) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.


Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti e associazioni convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari 26.01.2012

Il Presidente del Tribunale

La Cooperativa Sociale Ponte











Sede Legale
Località S' Arcu de Sa Canna
Cas. Pos. 135 - 09017 - Sant'Antioco (CI)
Sede Operativa ed Amministrativa
Località Camp'e Luas - 09010 - Uta (CA)
Tel. 070.9477002 - Fax 070.9477003
C.F. e P. IVA 02442120925
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative
al n. A112808



Al Presidente del Tribunale di Cagliari

Oggetto: Richiesta di modifica della convenzione stipulata per lavori di pubblica utilità

Il/La sottoscritto/a Paolo Francesco Laudicina nato/a a Trapani il 04.07.1956 in qualità di Presidente dell'Associazione/Cooperativa Cooperativa Sociale Ponte con sede legale in Sant'Antioco (SU) e sede operativa in Località Camp'e Luas - Uta (CA),

CHIEDE

che venga modificata la convenzione stipulata col Tribunale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e più precisamente,

nell'Art. 1 in cui viene indicato:

...”La Cooperativa Sociale Ponte, la cui sede legale è sita in Sant'Antioco, località S'Arcu De Sa Canna tel/fax 0781/809001; e svolge l'attività della Comunità anche nella sede di San Giovanni Suergiu, località Cortiois tel/fax 689222 presso la Medau Mannu Società Cooperativa Sociale e mail medaumannu@virgilio.it...”


Il testo venga modificato in:

...”La Cooperativa Sociale Ponte, la cui sede legale è sita in Sant'Antioco, località S'Arcu De Sa Canna, svolge l'attività della Comunità nella propria sede operativa sita in Località Camp'e Luas - Uta (CA), tel. 070.9477002, fax 070.9477003; e-mail cooponte@yahoo.it ...”

Cordiali saluti.

Camp'e Luas - Uta (CA), 20 / 07 / 2021

Il Presidente


Cooperativa Sociale PONTE
Sede legale: Loc. S'Arcu de Sa Canna
C.P. 135 - 09017 Sant'Antioco (CA)
C.F. e P.IVA: 02442120925
Iscritta all'albo delle società cooperative al n. A112808

